DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 7

Per la durata di anni quattro dalla pubblicazione del presente decreto e' consentita la detenzione in esenzione dal pagamento del diritto annuale di cui all'art. 2, degli apparecchi di accensione muniti del contrassegno a punzone e gia' estratti dalla fabbrica all'atto della pubblicazione del presente decreto. Per gli apparecchi bollati non ancora estratti dalla fabbrica e per quelli detenuti dal Consorzio Industrie Fiammiferi alla data suindicata e' consentito il rimborso entro il termine che sara' fissato dall'Amministrazione finanziaria, del diritto fisso pagato, previo annullamento del contrassegno, da farsi con le modalita' e le cautele che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, nelle forme previste dall'art. 3 ultimo comma.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1956, non più in vigore dal 22 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it